



COMUNE di STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI
ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE
E/O TEMPORANEO

Approvato con Delibera GM n. 87 del 27.11.2012

Comune di Stazzema

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Stazzema dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 3 – DEFINIZIONE	3
ART. 4 – FUNZIONI FONDAMENTALI	3
ART. 5 – ASSUNZIONI	4
ART. 6 – MODALITA' DI ASSUNZIONE	4
ART. 7 – NORME DI PROGRAMMAZIONE.....	5

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)
tel. **0584.77.521** – fax. **0584.777.259**
e-mail comune.stazzema@postacert.toscana.it

c. f. **00398340463**

Comune di Stazzema

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Stazzema dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del lavoro flessibile nel rispetto a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 nel Comune di Stazzema.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento in ossequio alle linee interpretative della Corte dei Conti Sezioni Riunite deliberazione n. 11 del 17.04.2012, si conforma ai principi generali al fine di garantire il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato, e rapporti assimilati, nei limiti previsti dalla legge.

Il Comune di Stazzema, nell'ambito della propria autonomia regolamentare individua particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei

ART. 3 – DEFINIZIONE

Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento di lavoro flessibile a tempo determinato, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., così come delineate dalla Corte dei Conti a Sezione Riunite deliberazioni n.ro 46/2011 e 11/2012 e Corte dei Conti sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 7.02.2012.

ART. 4 – FUNZIONI FONDAMENTALI

Se dalla diretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., può risultare compromesso l'assolvimento delle funzioni fondamentali del Comune di Stazzema in conseguenza della ridotta struttura organizzativa carente di

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)
tel. **0584.77.521** – fax. **0584.777.259**
e-mail comune.stazzema@postacert.toscana.it

c. f. **00398340463**

Comune di Stazzema

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Stazzema dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

strumenti adeguati a fronteggiare evenienze particolari e consentire lo svolgimento delle funzioni minime essenziali, il Comune di Stazzema individua le assunzioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento quali attività caratterizzate da somma urgenza, infungibilità ed essenzialità e pertanto sottratte alle limitazioni di cui all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, come sostituito dall'art.14 comma9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Le funzioni fondamentali sono individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 così come sostituito dall'art. 19 comma 1 lettera a) del D.L. 95/2012 nelle seguenti ed ai sensi dell'art. 21 comma 3 lett. b) della L. 42/2009:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo di gestione;
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

ART. 5 – ASSUNZIONI

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 il Comune di Stazzema può procedere ad assunzioni a tempo determinato, ove necessario e previsto nel piano del fabbisogno triennale, caratterizzate da motivazioni di somma urgenza ovvero al fine di assicurare lo svolgimento di attività infungibili ed essenziali sottraendo tali reclutamenti dalle limitazioni delle assunzioni a tempo determinato fissate all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, come sostituito dall'art.14 comma9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

ART. 6 – MODALITA' DI ASSUNZIONE

Le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato nelle tipologie di servizi e funzioni fondamentali di cui al presente regolamento, possono avvenire previo accertamento dell'assoluta impossibilità di provvedere, anche mediante spostamento temporaneo di personale destinato ad altri uffici.

Comune di Stazzema

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Stazzema dei limiti posti al lavoro flessibile e/o temporaneo.

Tale impossibilità deve risultare dagli atti di programmazione del fabbisogno del personale, ovvero nei successivi atti di reclutamento.

Le procedure di reclutamento sono attuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

ART. 7 – NORME DI PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza al principio di riduzione di cui dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 si prevede nell'anno 2012 la riduzione della spesa per l'utilizzo del lavoro flessibile al di sotto della spesa del 2009.

Entro il 31.12.2013 si prevede la riduzione di una unità di personale tempo determinato articolo 90.

Entro il 31.12.2014 si prevede la riduzione della spesa per l'utilizzo del lavoro flessibile nei limiti del dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.